REGOLAMENTO (CE) N. 1610/1999 DELLA COMMISSIONE

del 22 luglio 1999

recante modifica del regolamento (CE) n. 1685/95 che istituisce un regime per il rilascio dei titoli d'esportazione nel settore vitivinicolo

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore vitivinicolo [1], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1627/98 [2], in particolare l'articolo 52, paragrafo 3, e l'articolo 55, paragrafo 8,

(1) considerando che è necessario avviare una valutazione della situazione del mercato vitivinicolo all'inizio della campagna 1999-2000, nonché una valutazione particolareggiata del regime delle restituzioni all'esportazione e del sistema di domanda e di rilascio dei titoli di esportazione nel settore, in modo da poter riesaminare il regime delle restituzioni e rivedere la gestione dei titoli di esportazione; che è quindi opportuno prevedere un periodo di riflessione sufficientemente lungo prima di consentire la presentazione delle domande di titoli di esportazione, in modo da evitare che la campagna di cui trattasi cominci prima che sia stato possibile apportare i pertinenti adeguamenti al regime in parola; che occorre dunque consentire l'inoltro di nuove domande soltanto a decorrere dall'8 ottobre 1999; che è pertanto necessario modificare in tal senso il regolamento (CE) n. 1685/95 della Commissione, dell'11 luglio 1995, che istituisce un regime per il rilascio dei titoli di esportazione nel settore vitivinicolo [3], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1354/97 [4];

(2) considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 1 bis, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1685/95 è aggiunta la frase seguente:

«Per la campagna 1999/2000 tale termine è sostituito da quello dell'8 ottobre (1999).»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 luglio 1999.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

[1] GU L 84 del 27.3.1987, pag. 1.
[2] GU L 210 del 28.7.1998, pag. 8.
[3] GU L 161 del 12.7.1995, pag. 2.
[4] GU L 186 del 16.7.1997, pag. 9.